



REGOLAMENTO COMUNALE

SUI SUSSIDI PER LE COPERTURE DEI TETTI NELLA ZONA NUCLEO DEL VILLAGGIO

Il Consiglio comunale di Origlio,

richiamati

- il Regolamento comunale di Origlio del 23 ottobre 2006, segnatamente art. 105
- l'art. 35 delle Norme di attuazione del Piano regolatore comunale (NAPR)

decreta:

Art. 1

Scopo, campo di applicazione

Il presente Regolamento disciplina la concessione dei sussidi comunali per il rifacimento delle coperture dei tetti nella zona nucleo di villaggio con coppi di fattura artigianale o con altra fattura ma dall'aspetto tradizionale, conformemente all'obbligo sancito dall'art. 35 NAPR.

Art. 2

Ammontare del sussidio

Il sussidio, in caso di nuova copertura, ammonta al 50% del costo supplementare previsto rispetto alla posa di un tetto in tegole, riferito alla posa dei coppi conformi all'art. 35 NAPR fino ad un massimo di CHF 25/mq.

Art. 3

Autorità competente

Il sussidio viene concesso dal Municipio.



COMUNE DI ORIGLIO

Art. 4 **Procedura**

¹ La domanda per la concessione del sussidio deve essere presentata al Municipio unitamente alla domanda di costruzione.

² La domanda di sussidio deve essere in particolare corredata dai seguenti atti:

- piani di rilievo del tetto;
- specificazione dei materiali e delle tecniche che si intendono impiegare;
- valutazione dell'ammontare del sussidio sulla base dell'art. 2 del presente Regolamento con preventivo di spesa inclusivo di almeno due offerte distinte per ogni tipo di materiale: tegole e coppi conformi all'art. 35 NAPR.

³ L'erogazione del sussidio è subordinata:

- alla crescita in giudicato della licenza edilizia;
- alla crescita in giudicato della decisione di concessione, prima dell'inizio dei lavori;
- all'esecuzione dei lavori conforme alla licenza edilizia rilasciata;
- alla consegna di una relazione tecnica con rilievo fotografico dell'intervento effettuato;
- alla consegna del consuntivo dell'intervento inclusivo delle fatture concernenti la nuova copertura del tetto.

⁴ Il sussidio viene versato al beneficiario entro 30 giorni dal collaudo che conferma la conformità delle opere eseguite.

Art. 5 **Ricorsi**

Contro ogni decisione resa in applicazione del presente Regolamento è data la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Adottato dal Consiglio Comunale in data 29 aprile 2019
Approvato dalla Sezione degli enti locali in data 25 novembre 2022